



NOMOS Movimento Forense



Venerdì 23 giugno 2023




Tutela ambientale

AVV. ARGIA DI DONATO

[www.nomosmovimentoforense.com](http://www.nomosmovimentoforense.com)



**NOMOS Movimento Forense**



# NOMOS Movimento Forense

**Parte prima**  
**Diritto Ambientale**

## A) Nozione

→ Il **diritto ambientale** è quella branca del diritto che si occupa della **tutela** e della **salvaguardia** dell'**Ambiente**. Si manifesta a livello sovranazionale, nazionale e regionale.

→ Con il termine **Ambiente** si intende «il contesto» con cui un essere vivente entra in contatto, proiettando la propria influenza sul ciclo vitale. L'insieme correlato dell'ambiente e di tutti gli organismi che lo popolano definisce l'**Ecosistema**.



## B) Componenti dell'ambiente:



- **Spazio** in cui l'organismo vive;
- L'insieme delle **risorse** indispensabili per garantire la vita (suolo, atmosfera, acqua, flora, fauna);
- Le **interrelazioni** tra l'organismo e gli altri esseri viventi;
- Le **condizioni fisiche** (temperatura, pressione, ecc) **chimiche** (ph, concentrazioni di sali, ecc) e **biologiche** (catena alimentare, interazioni biologiche, ecc) in cui vive l'organismo.

## C) Gli antichi e l'ambiente



Gli Antichi ben conoscevano l'importanza dell'Ambiente. Pur non avendo una definizione determinata, avevano grande rispetto per la natura e le sue creature.

- Gli organismi viventi erano considerati parte del Tutto;
- Animali e piante erano espressione del divino.

segue

→ È il caso, ad esempio, del Dio Cervo, il simbolo della foresta e l'espressione della Vita rinnovata.



## D) L'età moderna e contemporanea

- L'uomo moderno ha sfruttato il pianeta Terra per i propri bisogni fino allo stremo, determinando la rottura dell'equilibrio del ecosistema.
- L'economia sfrenata ha prodotto inquinamento che lede fortemente e compromette la vita sul nostro pianeta.



segue

Le azioni scellerate dell'uomo hanno prodotto:

- Inquinamento atmosferico;
- Inquinamento delle acque;
- Inquinamento del suolo.

Con risultati devastanti sull'ambiente e le sue creature



L'uomo ha utilizzato le risorse del nostro pianeta senza misura, compromettendo seriamente l'equilibrio dell'ecosistema e producendo un danno a se stesso e a tutte le creature della Terra.





**NOMOS Movimento Forense**

**Parte Seconda**  
**Diritto Ambientale in Italia**


# Premessa

La nostra Costituzione non affronta direttamente il tema della disciplina delle risorse naturali e non riconosce specificamente il diritto all'ambiente; infatti in tutto il testo non compare mai la parola ambiente. Oltre all'articolo 9, abbiamo anche altri riferimenti costituzionali, forniti dagli artt. 32,42,44.

Per comprendere appieno lo spirito con il quale, nel 1946, l'Assemblea Costituente intraprese i lavori per l'elaborazione della Costituzione, occorre guardare al periodo storico.



L'Italia usciva da una guerra lacerante che aveva messo in ginocchio il paese: gli italiani oscillavano tra le paure di un passato devastante e l'ansia di non poter risalire la china. Inoltre, la tematica dell'ambiente non era assolutamente contemplata.



## Art. 9 Costituzione

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (33-34).  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione(42; 834,839 c.c.).”



### **Art. 32 - Diritto alla salute**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo [38 2] e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



#### **Art. 42 - Riconoscimento e tutela della proprietà privata**

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati [c.c. 822 ss.].

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [c.c. 922], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [c.c. 832] e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [c.c. 834].

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. 456]

#### **Art. 44 - Limiti alla proprietà terriera privata**

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane .

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [c.c. 846 ss.], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [c.c. 857], la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive, aiuta la piccola e media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane .

# Le nostre leggi in materia ambientale

1939 - Legge 1089/1939 sui vincoli culturali e legge n. 1497/1939 sui vincoli paesaggistici  
(*leggi Bottai*);

1966 - Legge 615/66 sull'inquinamento atmosferico;

1976 - Legge 319/76 sulla tutela delle acque (*legge Merli*);

1982 - D.P.R. 912/82 sui rifiuti;

1986 - Legge 349/86 di istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme sul danno ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale;

1988 - D.P.R. 203/88 (aria);

1989 - Legge 183/89 sulla difesa del suolo;

1991 - Legge 394/91 sulle aree protette;

1992 - Legge 150/92 su flora e fauna; Legge 157/92 sulla caccia;

1994 - Legge 36/94 sulla risorsa acqua;

1995 - Legge 447/95 sul rumore;

1997 - D.Lgs. 22/97 sui rifiuti (*decreto Ronchi*);

1999 - Legge 152/99 sulla tutela dell'acqua; D.Lgs. 334/99 sul rischio di incidente rilevante; D.Lgs. 471/99 sulla bonifica di siti contaminati;

2003 - D.Lgs. 224/03 sugli OGM (organismi geneticamente modificati);

2004 - Legge 36/04 sull'elettrosmog; D.Lgs. 42/04 su beni culturali e paesaggio;

2005 - D.Lgs. 52/05 sull'IPPC (*Integrated pollution prevention and control* → attività di produzione);

2006 - D.Lgs. 152/06: *Testo Unico Ambientale*.

segue

## Il T.U.A.

Per “**Testo Unico Ambientale**” (o, ancor più impropriamente, “Codice dell’ambiente”) si intende il **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, entrato in vigore nel suo testo storico il 29 aprile di quell’anno, il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.



segue

Come tutti i decreti legislativi anche questo trae origine da una “**legge delega**” del **Parlamento**: in questo caso la **L. n. 308 del 2004** che fissò i “paletti” entro i quali doveva e poteva muoversi il futuro Decreto, anzi, i futuri decreti.

In origine, infatti, **si sarebbero dovuti emanare vari decreti legislativi**: si optò, invece, su un unico decreto per ragioni di velocità di approvazione.

In origine, il TUA constava di **sei singole parti** (per un totale di 31 articoli e 5 Allegati):

- **Disposizioni generali**
- **VIA, VAS, IPPC**
- **Acque e difesa del suolo**
- **Rifiuti e bonifiche**
- **Emissioni in atmosfera**
- **Danno ambientale**

In questi anni il T.U.A. ha subito **alcune di modifiche** (le principali nelle parti II, IV e V) ma addirittura sono state aggiunte altre due parti, la V bis (“Disposizioni per particolari installazioni”) e la VI bis (“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”), inserita dal 2015 dalla L. 68 sugli ecoreati.

Il TUA **prevedeva e prevede la realizzazione** di un numero considerevole di “decreti attuativi”, per rendere operativi ed efficaci gli istituti e i principi contenuti nel DLgs 152/06.

In realtà in questi anni **sono stati ben pochi i decreti emanati**, rendendo in parte inefficaci molti importanti istituti previsti nel decreto.

segue

# Il T.U.A. consolidato al 2018

**Parte prima** - Disposizioni comuni e principi generali

**Parte seconda** - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

**Parte terza** - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche

**Parte quarta** - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

**Parte quinta** - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

**Parte Quinta-bis** - Disposizioni per particolari installazioni (parte introdotta dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)

**Parte sesta** - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

**Parte sesta-bis.** - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

segue

## T.U.A. - ANNO 2023

Il 30 maggio 2023 è entrato in vigore il [Decreto-legge 29 maggio 2023, n.57](#) recante “*Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico*”.

Analizzando il provvedimento, fra le novità più rilevanti si segnalano:

– La **modifica del Testo Unico Ambientale** (D.L.vo 152/2006): in particolare, è stato aggiunto all'allegato I-bis (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)) alla parte seconda, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente: “*3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione*”.

– A partire dal 30 maggio 2023, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, **comprensivo delle valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 152, della durata massima di **duecento giorni** dalla data di ricezione dell'istanza.

– Il DL 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di energia ed autorizzazioni impianti*”, è modificato all'art. 5. Nello specifico, possono essere nominati uno o più Commissari straordinari di Governo, non solo per la realizzazione, ma per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e alla connessione alla rete di trasporto esistente. Comportando così una miglior attuazione e tempestività delle misure del

segue

## T.U.A. - Qualche considerazione



Dopo 12 anni dall'approvazione del Testo Unico Ambientale....

Sicuramente che se gli obiettivi principali erano quelli della semplificazione e **riorganizzazione normativa ambientale** (ovvero il **Diritto Ambientale**) sicuramente non sono stati raggiunti.

Mancano in particolare tantissimi indispensabili provvedimenti attuativi che renderebbero "effettivamente" applicabili alcune norme che rischiano di restare lettera morta ed inoltre è di tutta evidenza che la gran parte della normativa "speciale" di settore è ancora fundamentalmente estranea al contenuto del TUA.



# NOMOS Movimento Forense

**Parte Terza**  
**Uno sguardo all'Europa e al Mondo**

✓ Negli ultimi trent'anni, a fronte del **degrado** dello stato di salute dell'ambiente, del crescente inquinamento e dei sempre più frequenti **disastri ecologici**, la **protezione dell'ambiente** è divenuta un'esigenza sempre più sentita dalla comunità internazionale, la quale ha progressivamente riconosciuto il valore dell'ambiente naturale, preoccupandosi di stabilire linee programmatiche da seguire per garantirne la salvaguardia ed arginare il deterioramento.

✓ Davanti ai danni causati dall'inquinamento, fenomeno che non conosce confini geografici, la legislazione nazionale adottata nei vari Paesi e la protezione riconosciuta all'ambiente anche a livello costituzionale si è dimostrata ben presto insufficiente e l'equilibrio dell'ecosistema è divenuto oggetto di preoccupazione generale. Gradualmente è constatata l'insufficienza delle misure ambientali end-of-pipe (misure che intervengono a posteriori) e **la necessità di intervenire a monte**, nella consapevolezza che qualcosa dovesse cambiare nel rapporto uomo-ambiente e che fosse necessario definire, anche a livello mondiale, una politica ambientale ed una regolamentazione giuridica ad essa ispirata.

segue

Ciò ha indotto gli Stati a **stipulare convenzioni multilaterali, regionali, bilaterali** ed a predisporre strumenti volti a proteggere l'ambiente in ogni sua forma.

A partire dagli **anni '70**, la tutela ambientale ha via via assunto un peso maggiore nella considerazione della comunità internazionale che ha cominciato a guardare ad essa come ad una questione globale.

In particolare, la **Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano** (UNCHE, United Nations Conference on Human Environment), tenutasi a Stoccolma nel 1972, ha segnato l'inizio di una presa di coscienza a livello globale ed istituzionale dei problemi legati all'ambiente.

Si legge nella relativa dichiarazione finale: "**Siamo arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro ripercussioni sull'ambiente**". Da quel momento la protezione ed il miglioramento dell'ambiente sono divenute, nelle intenzioni delle Nazioni Unite, priorità di capitale importanza, in quanto presupposto del benessere dei popoli e del progresso del mondo intero. Una priorità che obbliga tutti, dai cittadini alle collettività, dalle imprese alle istituzioni, ad assumersi le proprie responsabilità.

segue

Nei due decenni successivi questa presa di coscienza ha dato avvio a numerosi studi e ricerche scientifiche sullo stato di salute del pianeta, anche in virtù dell'istituzione di tre organismi fondamentali:

→ l'**UNEP** (United Nations Environment Programme - Programma Ambiente delle Nazioni Unite), che insieme all'**UNDP** (United Nations Development Programme - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), alla **FAO**, all'**UNESCO** ed alla **IUCN** (International Union for Conservation of Nature - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), costituisce uno dei riferimenti più importanti per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale;

→ la **Commissione Brundtland su Ambiente e Sviluppo** (WCED, World Commission on Environment and Development)

→ e il **Panorama scientifico intergovernativo per lo studio dei cambiamenti climatici** (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change).

Dalle problematiche direttamente connesse alla salvaguardia dell'ambiente, a partire dagli anni Ottanta l'attenzione è andata gradualmente estendendosi anche ai **risvolti sociali della questione ambientale**, facendo emergere con sempre maggior evidenza le contraddizioni insite in un modello di sviluppo attento solo alle implicazioni prettamente economiche.

segue

Ciò nonostante, fino agli **anni '80**, l'approccio all'ambiente ha avuto una connotazione prevalentemente settoriale e riparatoria, nel solco di una politica ambientale non preventiva, volta perlopiù al rimedio del danno prodotto.

Solo a partire dai **primi anni '90**, si è fatta strada una nuova prassi improntata alla prevenzione e riduzione degli ecodisastri: durante **la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992**, hanno preso forma soluzioni in grado di rispondere all'esigenza di un nuovo approccio più sensibile alla dimensione sociale, ed alla necessità di creare nuovi strumenti attraverso i quali avviare un processo di sviluppo sostenibile, nella consapevolezza della stretta interconnessione esistente tra ambiente e sviluppo.

Finalmente veniva rovesciato il dualismo sviluppo-ambiente con la formula dello sviluppo sostenibile; si è avviata la cooperazione tra le Nazioni, tra il Sud e il Nord del mondo, le grandi potenze hanno riconosciuto la propria responsabilità nella produzione dell'inquinamento e si sono convinte di dover collaborare per sostenere i Paesi in via di sviluppo e per raggiungere un maggiore equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse naturali e la tutela delle stesse.

segue

Tuttavia, sebbene la conferenza del 1992 abbia condotto all'elaborazione di principi tuttora - importanti, riuscendo, da un lato, a far maturare nei Paesi industrializzati la consapevolezza di dover prevenire con maggior determinazione i fenomeni di inquinamento, e, dall'altro, a delineare le linee guida essenziali di una politica ambientale per i Paesi in via di sviluppo ancora privi di una legislazione in questo settore, purtroppo, **i risultati cui ha condotto non sono stati del tutto soddisfacenti.**

Dal punto di vista pratico, infatti, il piano programmatico dell'UNCED, Agenda 21, che formalizzava alcuni progetti di sviluppo sostenibile nell'intento di creare le basi per i successivi piani di sviluppo, non ha avuto il seguito sperato.

A a dieci anni di distanza, in occasione del successivo summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD, World Summit on Sustainable Development) tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, si è dovuto prendere atto degli scarsi passi avanti fatti sulla strada dello sviluppo sostenibile.

Anche le altre Convenzioni internazionali che, fino al Protocollo di Kyoto del 1997, si sono succedute dopo Rio, sono state per lo più occasione di lunghe discussioni e di mere dichiarazioni di intenti.

segue

# L'agenda ambientale del Parlamento europeo per il 2023

Come si legge nel piano d'azione sottoscritto dai membri delle Nazioni Unite, “siamo determinati a proteggere il pianeta dalla degradazione, attraverso un consumo e una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future”.

- **Obiettivi climatici, intelligenza artificiale e digitale** sono i temi attinenti al settore ambientale di cui si occuperà il Parlamento europeo nel 2023.
- In particolare, in linea con il **Green Deal (percorso virtuoso)** e seguendo gli **obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**, l'agenda europea si focalizzerà sulla **mitigazione dei cambiamenti climatici** per ridurre le emissioni di gas serra.
- L'obiettivo è il **raggiungimento del target “emissioni zero” inquinamento zero**, la protezione e il ripristino della **biodiversità** e il ridimensionamento decisivo dell'impronta dei materiali e dei consumi dell'Unione europea. Ecco come.

## Agenda 2030, il punto di partenza per lo sviluppo sostenibile europeo

Decarbonizzazione, flessibilità energetica ed economia circolare sono i temi ambientali di cui il Parlamento europeo si occuperà principalmente quest'anno, a partire da ambiti d'intervento specifici. Tra questi:

- **l'approvvigionamento di semiconduttori**, con l'obiettivo di aumentare la capacità tecnologica, la produzione e l'innovazione dell'UE;
- **l'individuazione di nuovi obiettivi nel settore energetico**, così da accelerare la neutralità climatica entro il 2050;
- **il consolidamento del modello economico circolare e sostenibile**, con interventi mirati a ridurre la produzione di rifiuti, abbandonare lo smaltimento in discarica e il utilizzo degli inceneritori.

Questo programma d'intervento non è risolutivo di tutti i problemi ma è un **buon punto di partenza per creare un mondo più sostenibile**: si muove in continuità con l'**Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile** che stabilisce **17 obiettivi** per lo sviluppo sostenibile (sustainable development goals, SDGs) da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale **entro il 2030**.

## Energia e decarbonizzazione, gli obiettivi 2023

La crisi energetica che si è acuita nel 2022 ha svolto un ruolo determinante nel portare al centro del dibattito il **Green Deal europeo**, con il quale gli stati membri dell'UE intendono **raggiungere la neutralità climatica entro il 2050**.

**L'Ue punta a innalzare la quota di energia rinnovabile** nel consumo finale lordo di energia al 40% entro il 2030, al fine di ridurre le emissioni di gas serra. Il Parlamento, nel corso di quest'anno, lavorerà anche su obiettivi più ambiziosi di **riduzione del consumo energetico** a livello europeo e proseguirà la propria azione verso la neutralità climatica attraverso la **decarbonizzazione di tutti i settori dell'economia**.

Gli eurodeputati voteranno i nuovi **standard di CO<sub>2</sub>** per auto e furgoni, la realizzazione di infrastrutture per i **combustibili alternativi**, un nuovo quadro per un **mercato interno dell'idrogeno**, la riduzione delle **emissioni di metano e dei gas fluorurati** a effetto serra, nuove norme per **impedire alle imprese di eludere le norme UE sulle emissioni** spostandosi altrove e obiettivi più ambiziosi per il **sistema di scambio di quote di emissione**.

## Economia circolare, consolidare il cambio di paradigma

Nell'ambito del passaggio da un modello economico lineare a un approccio totalmente **circolare e sostenibile**, il Parlamento lavorerà su nuovi requisiti di **progettazione ecocompatibile** per gruppi specifici di prodotti, come **elettrodomestici da cucina, computer e server, motori elettrici e pneumatici**, per renderli più durevoli, riutilizzabili e meno dannosi per l'ambiente.

I deputati, come si legge nelle disposizioni delle istituzioni europee, *"lavoreranno anche su altri obiettivi dell'UE per ridurre gli sprechi alimentari e su una nuova strategia per rendere i prodotti tessili più riutilizzabili e riciclabili, così da fronteggiare il problema dei rifiuti tessili"*.

L'UE produce **più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti all'anno**. Le esportazioni di rifiuti dell'UE verso paesi terzi hanno raggiunto i 32,7 milioni di tonnellate nel 2020. Nel gennaio 2023, il Parlamento ha **votato la sua posizione in merito alle norme sulla spedizione dei rifiuti**, che mirano a promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e a ridurre l'inquinamento.

Secondo tali norme tutti i rifiuti esportati provenienti dall'UE dovrebbero essere gestiti nei paesi di destinazione in modo ecologicamente corretto e tale vigenza dovrebbe essere rafforzata per poter contrastare le spedizioni illegali. All'interno dell'UE, i deputati insistono per un **migliore scambio di informazioni e trasparenza sulle spedizioni**. Anche le esportazioni di rifiuti pericolosi dell'UE verso paesi non OCSE in linea di massima dovrebbero essere vietate. Ad essere vietate, dovrebbero essere anche le esportazioni di rifiuti di massa verso i paesi non OCSE, mentre tali esportazioni verso i paesi OCSE **dovrebbero essere gradualmente eliminate entro 7 anni**.

La volontà dell'UE è quella di spingere i paesi membri a incrementare il **riciclaggio di alta qualità, abbandonare lo smaltimento in discarica e ridurre al minimo l'utilizzo degli inceneritori**. Campi di azione trasversali e legati da un obiettivo comune, quello di proteggere il Pianeta e garantire un nuovo paradigma di sviluppo: sostenibile, inclusivo, capace di prosperare nel rispetto **dell'ambiente**.



# NOMOS Movimento Forense

**Ad oggi purtroppo, la situazione ambientale è tutt'altro che migliorata, come del resto emerge con sempre maggior evidenza dalle numerose ricerche condotte sul tema.**



**NOMOS Movimento Forense**

**Parte Quarta**  
**Danno ambientale**

# Nozione

Ai sensi dell'art. 300 della Parte VI del T.U.A., è **danno ambientale**, qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale dell'ambiente assicurata da quest'ultima.

Sono specificate le seguenti **quattro tipologie di danno**:

- **alle specie e agli habitat naturali protetti** dalla normativa nazionale e comunitaria;
- **alle acque interne**, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
- **alle acque costiere ed a quelle comprese nel mare territoriale** mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
- **al terreno**, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

La disciplina si applica anche in caso di sola "**minaccia imminente**" di danno (ex art. 302, comma 7), ovvero quando si verifichi – con valutazione scientifica obiettiva – il rischio sufficientemente probabile che, a meno che non si prenda provvedimenti, si verifichi per verificarsi uno specifico danno ambientale, e ciò in aderenza al **principio di precauzione** richiamato espressamente all'art. 301.

segue

Il TUA prevede l'alternativa tra l'azione risarcitoria in sede giudiziaria e l'ordinanza a contenuto risarcitorio ricorribile in via amministrativa, che può adottare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio sulla base dei parametri fissati dagli articoli 311 comma 3, 312 e 314.

È fatta salva la disciplina delle azioni di prevenzione, descritte al Titolo II.

L'art. 305 stabilisce che quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità competenti, ovvero comune, provincia e regione, nonché il prefetto competente. Egli ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per contenere, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori danni ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare e le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306.

In caso di inerzia dell'obbligato, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha la facoltà di attuare le misure di ripristino, con diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato o concorso a causare le spese stesse.

# Responsabilità civile in materia di danno ambientale

Il principio della responsabilità civile nei confronti del danno ambientale viene esercitato dal **Giudice ordinario** nell'ambito di un procedimento penale o civile e per essere applicato necessita che:

- il danno sia causato da un fatto doloso o colposo in violazione di una disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a una legge;
- siano identificati gli autori/responsabili del danno;
- il danno sia determinato e quantificato in termini di alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale dell'ambiente;
- venga dimostrata la relazione causa-effetto tra fatto doloso/colposo e danno ambientale;
- lo Stato o un ente territoriale competente (regioni, provincie, comuni, enti parco, ecc.) promuova, di fronte al giudice penale o civile, un'azione di risarcimento a beneficio dello Stato.

segue

Per lo Stato, la richiesta di risarcimento viene promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Ministero può avviare l'azione di risarcimento in un procedimento civile con un'autonomia istruttoria nei confronti dei responsabili di una presunta compromissione dell'ambiente, mentre nell'ambito di un procedimento penale, può essere avviata, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, solo se l'Autorità giudiziaria riconosce che i reati contestati hanno potuto causare una compromissione dell'ambiente ad esempio con l'invio del Decreto di Citazione a Giudizio.

Prima Il Ministero può richiedere all'APAT, o a un altro organo tecnico (ICRAM, ecc.), una nota tecnico-giuridica per valutare l'opportunità di procedere all'azione di risarcimento. Sulla base di questa valutazione il Ministero può avviare l'azione di risarcimento nell'ambito del procedimento civile, o tramite la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato. In questa fase, APAT può essere ancora chiamata, sempre dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a supportare l'azione di risarcimento, condotta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, attraverso la valutazione del danno ambientale connesso alla presunta compromissione dell'ambiente e l'analisi delle modalità di risarcimento.

- Con la Legge 6 agosto 2008 n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 i tre enti controllati dal ministero dell'Ambiente l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), l'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e l'ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) sono accorpati nel nuovo ente denominato ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).




**NOMOS Movimento Forense**

**Parte Quinta - Per mano dell'uomo  
Il Vesuvio e il disastro del luglio 2017  
Terra dei fuochi ed Ecoreati**



L'**11 luglio 2011** entrerà nella storia come il giorno del **disastro Vesuvio**.

Opera della mano distruttiva dell'uomo, la superficie interessata dal fuoco è stata di **1980 ettari**, un terzo del Parco Nazionale istituito nel 1995.



Ancora non è certo il movente che avrebbe spinto questi criminali e né sono noti i colpevoli, a parte il macellaio di Torre del Greco arrestato lo scorso 28 luglio.

Le piste investigative sono tante: **business della bonifica e della riforestazione; ecologia dei rifiuti e dell'abusivismo urbanistico; o turbe psichiatriche.**

Le istituzioni sono state colte totalmente impreparate: ritardi nella pianificazione e nella prevenzione. **NB: l'incendio dell'11 luglio non è avvenuto all'improvviso, ma il Vesuvio brucia già da un mese.**

### **I numeri:**

**7259 ettari** è la superficie complessiva del Parco Nazionale del Vesuvio, di cui **1980** andati a fuoco, circa un terzo della totalità, di cui **960** andati a bruciare in fumo.

### **Danni**

**100 milioni di euro di danni, 50 milioni di api morte, aumento del rischio idrogeologico, rischio sanitario dovuto a fumo e polvere nell'atmosfera.**

Molte sono state le mobilitazioni e la macchina di solidarietà che si è messa in moto dal 16 luglio per aiutare gli animali sopravvissuti fornendo loro cibo e acqua.

# NOMOS Movimento Forense



Un disastro ambientale di portata enorme





# NOMOS Movimento Forense

Terra dei fuochi

[www.nomosmovimentoforense.com](http://www.nomosmovimentoforense.com)



**NOMOS Movimento Forense**



**NOMOS Movimento Foreense**

# LA TERRA DEI FUOCHI



CAMPANIA

AMIANTO  
E RIFIUTI TOSSICI

PANNELLI  
ETERNIT

RIFIUTI SPECIALI  
AL ROGO

RIFIUTI  
IN STACCA

VILLA LITERNO

AVERSA

CASERTA

MADDALONI

CASERTA

AFRAGOLA

NOLA

SOMMA  
VESUVIANA

NAPOLI

VESUVIO

POZZUOLI

PORTICI

ERCOLANO

TORRE  
DEL GRECO

BACOLI

BOSCOREALE

SEAFATI SARNO

NOMOS Movimento Forense



Nella Terra dei Fuochi ci si ammala di più. Per anni hanno cercato di dare un'altra visione ad una triste realtà che, purtroppo, vediamo coi nostri occhi quotidianamente e che oggi viene certificata dai numeri. Quelli elaborati nell'ambito di un protocollo siglato 5 anni fa da un consorzio di comuni e orsono dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e l'Istituto Superiore di Sanità per verificare cosa stesse realmente accadendo in tutta l'area di Aversa, l'agro aversano e l'area nord di Napoli.

## I comuni interessati dall'indagine

L'indagine è stata realizzata nei comuni di competenza della Procura di Napoli Nord: **Aversa, Arinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano, Lusciano, Orta di Aversa, Pirete, Sant'Arpino, San Cipriano, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno** per la provincia di Caserta; Afragola, Arzano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattamare Stabia, Giugliano, Grumo Nevano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant'Antimo, Villaricca per la provincia di Napoli. Una prima parte dei risultati conseguiti, soprattutto sul fronte della caratterizzazione ambientale riferita ai siti di smaltimento dei rifiuti, è stata oggetto di presentazione pubblica nel mese di giugno del 2019, con la partecipazione degli enti pubblici interessati e dei principali stakeholders. Il minuzioso lavoro di raccolta, integrazione ed analisi di tutti i dati ambientali disponibili, relativi ai siti di rifiuti per il territorio in esame ha permesso di caratterizzare il territorio di ciascuno dei 38 comuni dell'area in studio in termini di impatto ambientale dovuto alla presenza di siti di smaltimento controllato o incontrollato di rifiuti evidenziando le aree comunali maggiormente "impattate".

## Combustioni illegali in 653 siti di smaltimento rifiuti

"Il territorio dei 38 comuni del circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord, con una superficie totale di 426 km quadrati, è interessato dalla presenza di 2.717 siti di smaltimento controllato o abusivo di rifiuti, anche pericolosi, in 653 dei quali risultano anche avere luogo combustioni illegali - si legge nel rapporto - Nei comuni dell'area in esame, si è stimato che 354.845 abitanti, pari al 37% della popolazione, risiedono entro 100 metri da almeno un sito, ma spesso da più di uno, e questo determina una molteplicità di fonti di esposizione pericolose. Si tratta palesemente di una elevatissima densità di sorgenti di emissioni e rilasci di composti chimici pericolosi per la salute umana. Seppure il fenomeno sembra essere diffuso nell'intera area, le popolazioni residenti in alcuni comuni esposti sono in rischio maggiore di esposizione ai contaminanti emessi da siti di smaltimento di rifiuti".

# Le patologie più frequenti

Dalle analisi sull'andamento del rischio sanitario in funzione dei valori dell'indicatore di rischio da rifiuti stimato nei Comuni (IRC) all'interno dell'area indagata, è emerso un maggior rischio per alcune patologie nei comuni maggiormente impattati da siti di rifiuti.

- I risultati indicano in particolare che: "La mortalità e l'incidenza per **tumore della mammella** è significativamente maggiore tra le donne dei comuni inclusi nella terza e quarta classe dell'indicatore di esposizione a rifiuti, rispetto ai comuni della prima classe, meno impattati dai rifiuti; l'ospedalizzazione per **asma** nella popolazione generale è significativamente più elevata, sia negli uomini che nelle donne, nei comuni nei comuni di terza e quarta classe; la prevalenza dei **nati pretermine** è molto più elevata nei comuni della seconda, terza e quarta classe dell'indicatore, rispetto alla prima; la prevalenza di **malformazioni congenite** nel loro complesso, è significativamente più elevata nei comuni della classe 4 dell'indicatore IRC, rispetto alla prima. Nei comuni della classe 4 di IRC è maggiore anche la prevalenza delle malformazioni congenite dell'apparato urinario; nella popolazione della classe di età tra 0 e 19 anni, l'incidenza di **leucemie** e i ricoveri in ospedale aumentano significativamente passando dai comuni della classe 1 a quelli delle classi successive di IRC. Il rischio maggiore nei comuni della classe 4".
- Questi risultati, evidenziano un possibile ruolo causale o concausale dei siti di rifiuti, in particolare quelli incontrollati e illegali di rifiuti, "piccoli", comprese le combustioni, nell'insorgenza di queste malattie.
- La raccolta e l'analisi dei dati sanitari delle diverse fonti informative accreditate disponibili ha permesso di fornire un quadro dello stato di salute nell'area in esame, evidenziando anche le situazioni locali che meritano specifiche attenzioni. Alcuni comuni, infatti, presentano eccessi di specifiche patologie in termini di mortalità, ospedalizzazione, incidenza per i ricoveri, prevalenza di malformazioni congenite e di nati pretermine o con basso peso. Per alcune patologie è stata evidenziata una correlazione con il rischio di esposizione a rifiuti.

I risultati dell'indagine evidenziano l'urgenza di specifici interventi

- bloccare qualsiasi attività illecita e non controllata di smaltimento di rifiuti
- bonificare i siti con rifiuti e le aree limitrofe che possono essere state interessate dai contaminanti rilasciati da questi siti
- incentivare un ciclo virtuoso della gestione dei rifiuti, attualmente già attivo in alcune aree della Campania
- attivare un piano di sorveglianza epidemiologica permanente delle popolazioni
- implementare interventi di sanità pubblica in termini di prevenzione, diagnosi, terapia ed assistenza".





Gli ecoreati

NOMOS Movimento Forense

# Gli ecoreati sono reati contro l'ambiente e di conseguenza anche contro l'uomo

Si tratta di azioni dannose che colpiscono un bene comune come la Terra che, invece, deve essere protetto e tutelato: chi danneggia l'ambiente inquinando e avvelenando il territorio ferisce anche la salute delle persone.

La legge n.68 del 2015 ha introdotto nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente nel **codice penale**, modificando il quadro normativo previgente che affidava in modo esclusivo **la tutela dell'ambiente a contravvenzioni e sanzioni amministrative**, previste dal Codice dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006). Con l'aggiunta nel codice penale dei delitti contro l'ambiente si **recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela ambientale** e si consente in questo modo un deciso contrasto dei crimini ambientali, insieme a un significativo rafforzamento delle azioni di prevenzione. La normativa prevede **l'intervento di nuovi delitti, l'inasprimento delle sanzioni e il raddoppio dei termini di prescrizione.**

# Come riconoscere gli ecoreati

- ❖ **disastro ambientale** → l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto o dell'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il **disastro ambientale** è aggravato se commesso in area protetta o sottoposta a vincolo, o in danno di specie protette;
- ❖ **inquinamento ambientale** → comporta la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell'aria o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, della genetica, della flora o della fauna;
- ❖ **traffico o abbandono di materiali ad alta radioattività** → chiunque "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente";
- ❖ **impedimento del controllo ambientale** → chiunque impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, impedendone l'accesso o mutando artificialmente il loro stato;
- ❖ **omessa bonifica** → viene punito chiunque, pur essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.

NOMOSMOVIMENTOFORENSE

# Che cos'è il dumping ambientale

Dal *report Ecomafia 2022* di Legambiente emerge che i reati contro l'ambiente non scendono sotto i **30mila illeciti** (accertati 30.590), registrando una media di quasi **84 reati al giorno, circa 5 ogni ora**. Confrontandolo con gli anni precedenti questo dato continua a restare alto, nonostante la leggera flessione rispetto al 2020. Crescono, invece, gli arresti toccando quota 368, +11,9% rispetto al 2020.

Tra gli ecoreati individuati emerge il **dumping ambientale**: la parola dumping deriva dall'inglese "*dump*" che significa letteralmente "*scaricare*". Si tratta di una pratica per cui le **grandi imprese introducono nel mercato dei prodotti a un prezzo molto inferiore a quello di mercato**. Questo prezzo concorrenziale è dovuto alla sovrapproduzione di un determinato prodotto da parte delle aziende che vendono all'estero tali beni in eccedenza.

Il **dumping ambientale** prevede lo spostamento di un prodotto, in questo caso rifiuti, da un paese ad un altro, dove le norme ambientali sono meno severe e i costi ridotti: si tratta di una forma di concorrenza sleale poiché i prodotti vengono venduti a un prezzo che non rispecchia il costo di produzione.

In Ecomafia 2022, in focus dell'Ufficio antifrode dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli si focalizza in particolare su questo aspetto: **solo nei primi nove mesi del 2021, i quantitativi sequestrati di rifiuti risultano essere doppi rispetto ai sequestri effettuati nell'intero 2019**. Nel 2020 i maggiori quantitativi riguardavano materiale plastico e Raee (pari quasi al 75%), nel periodo gennaio-settembre 2021 hanno prevalso i rifiuti metallici e plastici.

# Come implementare la gestione virtuosa dei rifiuti


Sempre secondo Ecomafia 2022 le tipologie di rifiuti sequestrati sono per la gran parte rifiuti industriali contaminati da metalli pesanti e fanghi di depurazione (civile e industriale), che insieme rappresentano più del 74% del totale. A seguire ci sono i rifiuti da costruzione e demolizione, compost fuori legge, pneumatici fuori uso, pneumatici in plastica e pneumatici fuori uso. I quantitativi di rifiuti sequestrati superano i 2,3 milioni di tonnellate l'equivalente di 94.537 tir.

La gestione virtuosa dei rifiuti consente di arginare il fenomeno degli ecoreati e permette di costruire un paradigma di sviluppo sostenibile e basato sull'applicazione concreta dei principi di economia circolare.



NOMOS

Movimento Forense



# NOMOS Movimento Forense

**Parte Sesta**  
**Sicurezza ambientale**

Cosa si intende per sicurezza ambientale?




## COMPLESSO DI AZIONI

che consentono all'impresa di operare all'interno di un sistema di prevenzione ambientale rispetto, da un lato, ai rischi e alle sanzioni che potrebbe subire nell'ambito della sua attività e, dall'altro, ai rischi che potrebbe correre nel non essere a conoscenza delle opportunità che vengono offerte dalla approfondita conoscenza di questa disciplina, ancor più in un momento - come questo - di straordinaria spinta economico finanziaria ambientale.

Forense

NOMOS MOVIMENTO

# Percezione del rischio?



La **sicurezza ambientale** non è obbligatoria, in quanto la **prevenzione ambientale non è obbligatoria**, a differenza di quel che avviene già da diversi anni per la sicurezza (e salute) sui luoghi di lavoro, dominata - in questo caso - dal principio di prevenzione "obbligatoria", disciplinata da specifiche norme presentate nel noto Testo Unico n. 81/2008.

Anche il fatto che non solo le figure professionali "ambientali" non sono "tipiche" per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma che alcuni importantissimi istituti tipici in tema di responsabilità (es. deleghe di funzioni) in campo ambientale sono assai meno definiti, spinge a ritenere che è giunto il momento di attivarsi.

NOMOS

Movimento Forense



**NOMOΣ MOVIMENTO**

- La mancanza di consapevolezza nella percezione dei rischi ambientali conduce ad esporsi a rischi e sanzioni. In maggior parte dei casi sconosciute o sottovalutate, o ad intervenire quando ormai è troppo tardi.
- Troppe volte ci si affida "incautamente" a soggetti (quali ad esempio: fornitori, consulenti, specialisti o intermediari) che si affrettano ad offrire servizi e consulenze, in particolare nel campo dell'ambito della disciplina dei rifiuti e della circular economy, volti ad offrire assorbimenti di responsabilità assolutamente non veritieri o a fornire interpretazioni che portano solo fuori strada.
- In altri casi, invece, si cerca - la maggior parte delle volte incautamente e senza alcuna efficacia - di delegare le proprie responsabilità ambientali a figure interne (per esempio delegati o HSE manager) senza la minima preparazione e formazione.


MOVIMENTO Forense

# La sicurezza ambientale e le responsabilità ambientali aziendali

Il tema delle responsabilità ambientali aziendali è proprio un aspetto cruciale che va correttamente identificato e chiarito per le aziende che vogliono operare tranquille ed essere dunque ambientalmente sicure.

Il **responsabile ambientale** (personale, aziendale, ambientale) è quello a cui la legge affida tale ruolo, e non vi è, ad oggi, alcun contratto che possa esonerarlo in tal senso. In diverse aziende, sia piccole, medie o grandi, si è dunque attivato da tempo l'istituto della delega in campo ambientale, generalmente affidata all'amministratore delegato o al responsabile ambientale, all'HSE manager o al classico gestore di un'impianto/sito debitamente autorizzato.

Il tema delle responsabilità ambientali aziendali rappresenta una questione molto delicata anche nell'ambito delle manutenzioni. Ogni qual volta si gestisce un'attività tramite un contratto di appalto, o di subappalto spesse volte si genera parecchia confusione poiché non sempre viene correttamente identificato chi è il produttore dei rifiuti tra i vari soggetti coinvolti (es. committente, appaltatore, subappaltatore, ecc.).



NOMOS MOVIMENTO


Forense

# La sicurezza ambientale e le responsabilità ambientali aziendali

Un altro caso molto diffuso, sempre legato all'ambito della responsabilità ambientali in materia di rifiuti, è la mancata conoscenza dell'obbligo del produttore dei rifiuti di verificare le autorizzazioni ambientali dei propri fornitori (intermediario, trasportatore e destinatario) prima di affidargli il relativo servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti stessi. Il mancato controllo a monte di tali autorizzazioni genera dei rischi penali, per nulla marginali, al produttore iniziale.

Inoltre, in generale, la mancata percezione dei rischi - e delle sanzioni - ambientali è confermata anche dalla sottostima degli stessi come spesso accade, ad esempio, nella gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, oggi disciplinato dall'art. 183 del D.Lgs. n.152/06.

In troppi casi si registra una gestione poco attenta dello stesso, che se non controllata può scaturire nel tempo in un vero e proprio reato ambientale di gestione rifiuti non autorizzata, disciplinato dall'art. 256 del Testo Unico Ambientale, reato presupposto della 231 "ambiente", rischiando - oltre alla sanzione penale - anche una pesantissima sanzione amministrativa per l'azienda che può arrivare fino ad alcune centinaia di migliaia di euro.



NOMOS MOVIMENTO

Forense



Grazie per l'attenzione

Avv. Argia di Donato

NOMOS MOVIMENTO

